

1.	Prefazione	2
2.	Modifiche all'imposta sul reddito delle persone fisiche	2
3.	Detrazioni fiscali legate alle ristrutturazioni edilizie	2
4.	Fringe benefit e altri redditi da lavoro dipendente	2
5.	Incremento del valore fiscale di partecipazioni e terreni	3
6.	Disposizioni sui lavoratori transfrontalieri	3
6.1	Salari convenzionali	3
6.2	Lavoratori frontalieri e smart working in Svizzera	3
7.	Disposizioni varie	3
7.1	Cripto-asset	3
7.2	Riduzione transitoria dell'aliquota IRES e deduzione figurativa dei costi per le nuove assunzioni	4
7.3	Regime semplificato per l'assegnazione di beni ai soci o per la trasformazione di società in società di persone non commerciali	4
7.4	Deduzione dei costi dei piani di stock-option	4
7.5	Modifiche ad alcuni crediti d'imposta	5
7.6	Agevolazioni fiscali per la residenza principale	5
7.7	Esenzione dalla ritenuta per i premi olimpici	5
7.8	Posta elettronica certificata per gli amministratori di società	5
8.	Glossario	6

Come ogni anno, il 31 dicembre 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la [Legge di Bilancio](#) per il 2025 (Legge n. 207 del 30 dicembre 2024).

La suddetta legge di bilancio contiene diverse disposizioni rilevanti, tra cui la modifica del quadro dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (ad esempio gli scaglioni delle aliquote progressive), alcune agevolazioni fiscali legate a lavori o acquisti specifici, il calcolo dei fringe benefit a fini fiscali, ecc.

Di seguito viene riportata una breve sintesi delle principali disposizioni in materia.

Le modifiche al sistema italiano dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riguardano, in particolare:

la riduzione da quattro a tre degli scaglioni che compongono [le aliquote](#) progressive italiane ai fini IRPEF (23% per i redditi fino a 28.000 euro; 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro; 43% per i redditi superiori a 50.000 euro);

gli scaglioni necessari per il calcolo delle [addizionali regionali e comunali](#) all'IRPEF sono stati modificati in base alle modifiche IRPEF di cui al punto precedente;

sono state modificate alcune detrazioni fiscali per le persone che percepiscono redditi da lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati. In particolare, è stato previsto un aumento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione d'imposta per le persone che percepiscono redditi da lavoro dipendente, diversi dalle pensioni, e redditi assimilati, che hanno registrato un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro in un determinato anno fiscale;

le misure che prevedono detrazioni fiscali legate a determinate spese sostenute dai contribuenti sono state modificate prevedendo un nuovo metodo di calcolo, basato sul reddito percepito in un determinato anno fiscale e sul numero di figli a carico nel nucleo familiare. Queste modifiche si applicano solo agli individui con un reddito totale superiore a 75.000 euro per anno fiscale. Ai fini del calcolo del reddito complessivo, si deve escludere dal reddito totale di un determinato contribuente il reddito presunto che si ritiene derivi dall'abitazione principale ai sensi della legislazione fiscale italiana.

Le detrazioni fiscali ai fini IRPEF relative alle spese sostenute per determinati lavori sull'abitazione principale a partire dal 1° gennaio 2025 dai relativi proprietari (o da soggetti titolari di specifici diritti giuridici sull'abitazione), sono state modificate e sono ora le seguenti:

50% per le spese sostenute nel 2025, calcolate su un importo di spesa non superiore a 96.000 euro;

36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, calcolate su un ammontare di spese non superiore a 96.000 euro.

Per tutte le spese relative a lavori effettuati su immobili diversi dall'abitazione principale, l'aliquota per la detrazione fiscale è fissata a:

36% per le spese sostenute nel 2025;

30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027,

entrambi, ancora una volta, calcolati su un ammontare di spese non superiore a 96.000 euro.

Per gli interventi necessari alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, le aliquote di detrazione [IRPEF/IRES](#) sono allineate a quelle degli interventi sugli edifici di cui sopra.

Sono stati presentati diversi emendamenti anche per quanto riguarda la tassazione dei fringe benefit.

Innanzitutto, la soglia di esenzione per i fringe benefit per gli anni fiscali 2025, 2026 e 2027 viene portata dai precedenti 258,23 euro a:

1.000 euro per i dipendenti;

2.000 euro, per i dipendenti con figli a carico.

In secondo luogo, per le auto concesse ai dipendenti per uso personale e lavorativo in relazione a contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025, il fringe benefit è calcolato

come segue:

50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, calcolata sulla base del costo chilometrico calcolato dall'ACI ("*Automobile Club Italia*");

20% del suddetto importo nel caso di veicoli elettrici ibridi plug-in;

10% dell'importo sopra indicato per i veicoli a batteria con trazione esclusivamente elettrica.

Inoltre, gli importi pagati o rimborsati dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e dei costi di manutenzione degli edifici affittati ai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, non sono considerati fringe benefit imponibili fino a 5.000 euro all'anno.

Infine, sono stati modificati o introdotti alcuni regimi di imposta sostitutiva legati a bonus o simili:

l'imposta sostitutiva sui bonus è ridotta dal 10% al 5% per i bonus e gli importi analoghi corrisposti negli anni 2025, 2026 e 2027;

sono state modificate le norme relative all'imposta sostitutiva del 5% sulle mance ricevute dal personale impiegato nei settori dell'ospitalità e della ristorazione;

viene introdotta un'imposta sostitutiva del 5% per il lavoro straordinario degli infermieri.

A partire dai primi anni Duemila, anno dopo anno, è stata emanata una norma che consente a determinati contribuenti di aumentare il valore delle partecipazioni e dei terreni a fini fiscali. Con la Legge di Bilancio per il 2025, il regime di step-up volontario è stato introdotto in modo permanente nel nostro ordinamento.

Pertanto, con il pagamento della relativa imposta sostitutiva, le persone fisiche, le società di persone non commerciali, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia possono ottenere la maggiorazione, ai fini fiscali, del valore fiscale di alcune partecipazioni e terreni posseduti al 1° gennaio di ogni anno (se tali beni non sono detenuti a titolo di impresa).

A partire dall'anno fiscale 2025, per ottenere la suddetta maggiorazione del valore fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni si dovrà pagare un'**imposta sostitutiva con aliquota del 18%**. La base imponibile di tale imposta è costituita dal valore dei relativi beni determinato da un esperto.

La legge di bilancio 2025 prevede alcune regole per i lavoratori transfrontalieri.

6.1 Salari convenzionali

Viene chiarito che possono beneficiare del regime **convenzionale delle retribuzioni** anche i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero da dipendenti che soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni "rientrando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana".

La circostanza che possano tornare a casa una volta alla settimana non incide quindi sul carattere continuativo del rapporto di lavoro nello Stato estero.

6.2 Lavoratori frontalieri e smart working in Svizzera

In attesa dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020, i **lavoratori frontalieri** (compresi quelli che si avvalgono del regime transitorio di cui all'articolo 9 del medesimo Accordo), possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore del suddetto Protocollo, attività di lavoro a distanza fino al 25% della loro attività senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratori frontalieri.

La Legge di Bilancio per il 2025 prevede anche altre norme rilevanti che vengono analizzate brevemente di seguito.

7.1 Crypto-assets

Sulle plusvalenze e sugli altri redditi realizzati a partire dal 1° gennaio 2026 in relazione ai **cripto-asset** si applica un'imposta sostitutiva del 33%. Le plusvalenze realizzate nel 2025 sono ancora soggette all'imposta sostitutiva.

È stata abrogata la precedente esenzione dal reddito di 2.000 euro ed è stato previsto un regime transitorio di affrancatura, che può essere scelto pagando un'imposta sostitutiva

del 18%, applicabile a partire dal 1° gennaio 2025.

7.2 Riduzione transitoria dell'aliquota IRES e deduzione figurativa dei costi per le nuove assunzioni

Per l'anno fiscale 2025, le imprese possono beneficiare di una riduzione dell'aliquota IRES dal 24% al 20% nella misura in cui soddisfino tutte le seguenti condizioni:

Gli utili del 2024 devono essere accantonati come riserva per almeno l'80% del loro ammontare; una parte degli utili di cui al punto precedente (comunque non inferiore a 20.000 euro) deve essere utilizzata per l'acquisto, anche tramite leasing, di determinati beni specifici;

è necessario procedere a nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, innescando un aumento della forza lavoro complessiva dell'azienda.

Inoltre, per gli anni fiscali 2025, 2026 e 2027 la legge di bilancio per il 2025 prevede una deduzione figurativa per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato.

7.3 Regime semplificato per l'assegnazione di beni ai soci o la trasformazione di società in società non commerciali

La Legge di Bilancio 2025 proroga i termini per le seguenti operazioni:

assegnazione e trasferimento agevolato agli azionisti di beni immobili (diversi da quelli legati all'attività commerciale) e di beni mobili registrati (ad es. automobili) non legati all'attività commerciale;

trasformazione di società commerciali o di società a responsabilità limitata in società non commerciali (aventi come attività esclusiva o principale la gestione di tali beni).

Per le operazioni sopra menzionate ed effettuate entro il 30 settembre 2025 sono previste alcune agevolazioni fiscali:

l'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota dell'8% (innalzata al 10,5% per le società che rientrano nell'ambito di applicazione del regime delle **società inattive** per almeno 2 anni nel triennio 2022-2024) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o utilizzati a fini non imprenditoriali a seguito della trasformazione;

l'applicazione di un'aliquota del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle suddette operazioni.

7.4 Costi per piani di stock-option deduzione

Ai fini fiscali, i costi relativi ai piani di stock-option dei dipendenti possono essere dedotti nel momento in cui il titolo sottostante viene effettivamente assegnato ai dipendenti.

Di conseguenza, poiché il costo è contabilizzato a conto economico alla data di approvazione del piano, la deduzione fiscale è differenziata nel tempo, creando lo spazio per l'emergere di imposte differite.

7,5 Modifiche ad alcuni crediti d'imposta

Per quanto riguarda il credito d'imposta connesso all'acquisizione di beni aziendali con determinate caratteristiche specifiche ("*Investimenti 4.0*");

a partire dal 2025 il credito non è più concesso per i beni immateriali 2025;

viene introdotto un tetto di spesa per il credito d'imposta relativo agli investimenti in materiali realizzati nel 2025, insieme all'obbligo di presentare comunicazioni specifiche.

Per quanto riguarda i crediti d'imposta relativi alla riduzione dei consumi energetici ("*Transizione 5.0*"), si prevede quanto segue:

l'agevolazione viene incrementata estendendo l'aliquota del 35% prevista per il primo scaglione di investimento fino a 10 milioni di euro (invece della precedente aliquota del 15% che si applicava agli investimenti da 2,5 euro a 10 milioni di euro);

è stata aumentata la base di calcolo per gli impianti fotovoltaici;

il credito d'imposta può essere cumulato con il credito d'imposta per il Sud e con altre sovvenzioni finanziate con risorse dell'UE.

7.6 Agevolazioni fiscali per la residenza principale

Secondo le nuove disposizioni, è ora possibile vendere la prima abitazione principale

precedentemente acquistata entro due anni dall'acquisto iniziale senza perdere le cosiddette agevolazioni "prima casa" applicate al momento dell'acquisto dell'immobile, che consistono nelle seguenti misure:

l'imposta di registro italiana è applicata con un'aliquota del 2% (con un importo minimo di 1.000 euro) e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in un'unica soluzione (50 euro ciascuna); Si applica l'IVA al 4%, se la transazione è soggetta a IVA.

Nel caso in cui la casa precedente non venga venduta entro due anni, il beneficio decade con la conseguente applicazione di tutte le imposte e le sanzioni non pagate.

7.7 Esenzione dalla ritenuta per i premi olimpici

I premi assegnati agli atleti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) per le medaglie ottenute nelle competizioni dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano - Cortina 2026 non sono soggetti alla ritenuta alla fonte prevista dall'art. 30 del DPR n. 60073 e sono esenti da IRPEF. 30 del DPR 600/73 e sono esenti da IRPEF.

7.8 Posta elettronica certificata per gli amministratori di società

Gli amministratori delle società sono ora tenuti a indicare il loro domicilio digitale presso la Camera di Commercio.

Dal 1° gennaio 2025, quindi, tutti gli amministratori sono tenuti ad attivare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e a indicarlo alla Camera di Commercio.

Legge di bilancio

Legge che deve essere emanata ogni anno in merito alle spese e alle entrate dello Stato per l'anno solare successivo.

Salari convenzionali

Determinazione convenzionale di alcuni redditi da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da parte di lavoratori dipendenti che si trovano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi. La retribuzione convenzionale è definita annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Cripto - attività

Le cripto-attività sono una rappresentazione digitale che può essere memorizzata, trasferita o scambiata solo ed esclusivamente tramite la tecnologia blockchain, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le monete digitali e i token digitali.

Società inattive

Società che, secondo la normativa fiscale italiana, non hanno sostanza.

Lavoratori frontalieri

Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che lavorano in modo continuativo come dipendenti in zone di confine o in Stati confinanti con il territorio nazionale.

Aliquote dell'imposta sul reddito

L'imposta sul reddito italiana (IRPEF) prevede le seguenti aliquote e scaglioni:

23% (da 0 a 28.000 euro);

35% (da 28.001 a 50.000 euro);

43% (oltre 50.000 euro).

IRES

Imposta sulle società (IRES) con aliquota fissa del 24%, ridotta al 12% per alcune organizzazioni no-profit e aumentata al 27,5% per banche e altre istituzioni finanziarie.

Supplementi regionali e comunali

Supplementi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riscossi dalla regione e dal comune di residenza del contribuente.

Imposta di registro

Imposta indiretta che si applica in relazione agli effetti giuridici di determinati atti, fatti o operazioni conclusi o registrati nel territorio dello Stato italiano.

Imposta sostitutiva per l'incremento del valore fiscale delle azioni

According to Art. 5 della Legge n. 448/2001 le persone fisiche, le società in accomandita per azioni, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti in Italia possono incrementare il valore di carico delle azioni non quotate, pagando un'imposta sostitutiva del 18% sull'intero valore di tali azioni.